

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1988

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli

(88/378/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nei vari Stati membri quanto ai requisiti di sicurezza dei giocattoli hanno contenuto e campo di applicazione diversi; che tali disparità creano ostacoli agli scambi e condizioni di concorrenza ineguali sul mercato interno, senza peraltro garantire nel mercato comune una efficace tutela del consumatore, in particolare del bambino, dai rischi connessi a tali prodotti;

considerando che tali ostacoli alla realizzazione di un mercato interno, nel quale dovrebbero circolare solo prodotti sufficientemente sicuri, dovrebbero essere eliminati e che, a tal fine, l'immissione sul mercato e la libera circolazione dei giocattoli debbono essere soggette a norme uniformi ispirate ad obiettivi di tutela della salute e della sicurezza del consumatore, quali sono definiti nella risoluzione del Consiglio, del 23 giugno 1986, concernente il futuro orientamento della politica della Comunità economica europea per la tutela e la promozione degli interessi del consumatore ⁽⁴⁾;

considerando che per facilitare la prova della conformità ai requisiti essenziali è indispensabile disporre di norme armonizzate sul piano europeo, riguardanti in particolare la costruzione e la composizione dei giocattoli, norme la cui osservanza garantisce che i prodotti possano essere presunti conformi ai requisiti essenziali; che dette norme armonizzate sul piano europeo sono elaborate da organismi privati e devono conservare il loro carattere di testi non obbligatori; che, a tal fine, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come gli organismi competenti per adottare le norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e questi due organismi, orientamenti firmati il 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente direttiva, una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di questi due organismi, o da entrambi, in seguito ad un mandato conferito dalla Commissione in virtù delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽⁵⁾, modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e in forza degli orientamenti generali;

considerando che secondo la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione ⁽⁶⁾, l'armonizzazione da realizzare deve consistere nel fissare requisiti essenziali di sicurezza per l'insieme dei giocattoli quale condizione della loro commercializzazione;

⁽¹⁾ GU n. C 282 dell'8. 11. 1986, pag. 4⁽²⁾ GU n. C 246 del 14. 9. 1987, pag. 91 e decisione del 9 marzo 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.